



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 novembre 2017
(OR. en)

13588/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0274 (NLE)**

**ACP 119
FIN 647
PTOM 20**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri
devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo,
compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018,
la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa
non vincolante degli importi annui dei contributi
per gli anni 2020 e 2021**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000¹, come da ultimo modificato ("accordo di partenariato ACP-UE"),

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE¹ ("accordo interno"), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo² (regolamento finanziario dell'11° FES), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

² GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione ha presentato entro il 15 ottobre 2017 una proposta che specificava: a) il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2019, b) l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018, c) l'importo della prima quota dei contributi per il 2018 e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 4 settembre 2017 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° FES per la BEI e dell'11° FES per la Commissione.

- (4) La decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio¹ ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI.
- (5) La decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio², ha disposto una riduzione del contributo dai fondi disimpegnati dell'8° e del 9° FES per un importo di 200 000 000 EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020 (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 25).

² Decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017 (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 15).

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4 900 000 000 EUR così ripartiti: 4 600 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 800 000 000 EUR così ripartiti: 4 550 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8° e del 9° FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.

Articolo 4

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2020 è fissata a 4 600 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2021 è fissata a 4 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES, in %	Ripartizione 11° FES, in %	1ª quota 2018 (EUR)		Totale
			Commissione 11° FES	BEI 10° FES	
BELGIO	3,53	3,24927	66 610 035,00	5 295 000,00	71 905 035,00
BULGARIA	0,14	0,21853	4 479 865,00	210 000,00	4 689 865,00
REPUBBLICA CECA	0,51	0,79745	16 347 725,00	765 000,00	17 112 725,00
DANIMARCA	2,00	1,98045	40 599 225,00	3 000 000,00	43 599 225,00
GERMANIA	20,50	20,57980	421 885 900,00	30 750 000,00	452 635 900,00
ESTONIA	0,05	0,08635	1 770 175,00	75 000,00	1 845 175,00
IRLANDA	0,91	0,94006	19 271 230,00	1 365 000,00	20 636 230,00
GRECIA	1,47	1,50735	30 900 675,00	2 205 000,00	33 105 675,00
SPAGNA	7,85	7,93248	162 615 840,00	11 775 000,00	174 390 840,00
FRANCIA	19,55	17,81269	365 160 145,00	29 325 000,00	394 485 145,00
CROAZIA	0,00	0,22518	4 616 190,00	0,00	4 616 190,00
ITALIA	12,86	12,53009	256 866 845,00	19 290 000,00	276 156 845,00
CIPRO	0,09	0,11162	2 288 210,00	135 000,00	2 423 210,00
LETTONIA	0,07	0,11612	2 380 460,00	105 000,00	2 485 460,00
LITUANIA	0,12	0,18077	3 705 785,00	180 000,00	3 885 785,00
LUSSEMBURGO	0,27	0,25509	5 229 345,00	405 000,00	5 634 345,00
UNGHERIA	0,55	0,61456	12 598 480,00	825 000,00	13 423 480,00
MALTA	0,03	0,03801	779 205,00	45 000,00	824 205,00
PAESI BASSI	4,85	4,77678	97 923 990,00	7 275 000,00	105 198 990,00
AUSTRIA	2,41	2,39757	49 150 185,00	3 615 000,00	52 765 185,00
POLONIA	1,30	2,00734	41 150 470,00	1 950 000,00	43 100 470,00
PORTOGALLO	1,15	1,19679	24 534 195,00	1 725 000,00	26 259 195,00
ROMANIA	0,37	0,71815	14 722 075,00	555 000,00	15 277 075,00
SLOVENIA	0,18	0,22452	4 602 660,00	270 000,00	4 872 660,00
SLOVACCHIA	0,21	0,37616	7 711 280,00	315 000,00	8 026 280,00
FINLANDIA	1,47	1,50909	30 936 345,00	2 205 000,00	33 141 345,00
SVEZIA	2,74	2,93911	60 251 755,00	4 110 000,00	64 361 755,00
REGNO UNITO	14,82	14,67862	300 911 710,00	22 230 000,00	323 141 710,00
TOTALE UE - 28	100,00	100,00	2 050 000 000,00	150 000 000,00	2 200 000 000,00